



Fondo Pensione Findomestic Banca

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti
della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA FINDOMESTIC BANCA S.P.A. E SOCIETA' CONTROLLATE

La presente votazione è relativa solo all'approvazione delle modifiche statutarie necessarie all'adeguamento normativo del nostro statuto, previsto dalla riforma previdenziale, in base al D. Lgs. 252/2005 e relativi decreti attuativi.

Alleghiamo, di seguito, il testo dello Statuto del Fondo attualmente vigente e della sua nuova versione perché possiate prenderne visione.

Facciamo appello alla Vostra responsabilità di Iscritti perché tutti partecipiate alla votazione che dovrà essere validamente espletata il 21 maggio 2007.

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti.

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
<p style="text-align: center;">STATUTO</p> <p style="text-align: center;">FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PER I DIPENDENTI DELLA FINDOMESTIC BANCA S.P.A. E SOCIETA' CONTROLLATE</p> <p style="text-align: center;">Titolo I Fonti istitutive e Vicende – Denominazione – Finalità – Caratteristiche – Sede – Durata</p> <p>Articolo 1 - Origini, vicende, denominazione</p> <p>1. A seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Findomestic S.p.A. intervenuta il 7 luglio 1988, istitutiva di un trattamento di previdenza complementare in favore dei dipendenti, il 5 dicembre 1988, con atto pubblico, fu costituita e da allora opera la Cassa di previdenza ed assistenza-fondo pensione per i dipendenti della Findomestic S.p.A.</p> <p>2. Al fine di dare attuazione alle intese collettive aziendali, intervenute il 9.12.1998, dal 17 dicembre 1998 il regime di cui al comma che precede assume la nuova denominazione di Cassa di previdenza - fondo pensione per i dipendenti della Findomestic S.p.A"; dal 20 settembre 1999 assume la nuova denominazione di Cassa di previdenza – fondo pensione per i dipendenti della Findomestic Banca S.p.A", avendo completato e parzialmente vagliato il proprio ordinamento, ferma restando la piena continuità delle caratteristiche soggettive e della struttura, in assenza, nelle fonti istitutive, di qualsivoglia intento novativo.</p> <p>3. A seguito dell'accordo integrativo aziendale sottoscritto in data 23 nov 2004, la forma pensionistica assume la denominazione di "Fondo pensione complementare per i dipendenti della Findomestic Banca S.p.A e Società controllate" (di seguito, per brevità, "Fondo").</p> <p>4. Gli accordi indicati dai commi precedenti e gli eventuali accordi che prevedano l'adesione al "Fondo" dei dipendenti delle Società di cui al successivo art. 4 costituiscono le "fonti istitutive" del "Fondo".</p> <p>5. Il funzionamento del "Fondo", destinatario della normativa di cui all'art. 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive variazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, "decreto"), è disciplinato dal presente Statuto.</p>	<p style="text-align: center;">STATUTO</p> <p style="text-align: center;">FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE - PER I DIPENDENTI DELLA FINDOMESTIC BANCA S.P.A. E SOCIETA' CONTROLLATE</p> <p style="text-align: center;">Titolo I Fonti istitutive e Vicende – Denominazione – Finalità – Caratteristiche – Sede – Durata</p> <p>Articolo 1 - Origini, vicende, denominazione</p> <p>1. A seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Findomestic S.p.A. intervenuta il 7 luglio 1988, istitutiva di un trattamento di previdenza complementare in favore dei dipendenti, il 5 dicembre 1988, con atto pubblico, fu costituita e da allora opera la Cassa di previdenza ed assistenza-fondo pensione per i dipendenti della Findomestic S.p.A..</p> <p>2. Al fine di dare attuazione alle intese collettive aziendali, intervenute il 9.12.1998, dal 17 dicembre 1998 il regime di cui al comma che precede assume la nuova denominazione di Cassa di previdenza - fondo pensione per i dipendenti della Findomestic S.p.A.; dal 20 settembre 1999 assume la nuova denominazione di Cassa di previdenza – fondo pensione per i dipendenti della Findomestic Banca S.p.A., avendo completato e parzialmente vagliato il proprio ordinamento, ferma restando la piena continuità delle caratteristiche soggettive e della struttura, in assenza, nelle fonti istitutive, di qualsivoglia intento novativo.</p> <p>3. A seguito dell'accordo integrativo aziendale sottoscritto in data 23 novembre 2004, la forma pensionistica assume la denominazione di "Fondo pensione complementare per i dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società controllate" (di seguito, per brevità, "Fondo").</p> <p>4. Gli accordi indicati dai commi precedenti e gli eventuali accordi che prevedano l'adesione al "Fondo" dei dipendenti delle Società di cui al successivo art. 4 costituiscono le "fonti istitutive" del "Fondo".</p> <p>5. Il funzionamento del "Fondo", destinatario della normativa di cui all'art. 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (di seguito, per brevità, "Decreto") e successive variazioni ed integrazioni, è disciplinato dal presente Statuto.</p>
<p>Articolo 2 - Scopo e caratteristiche</p> <p>1. Il "Fondo", privo di fini di lucro, ha l'esclusivo scopo di attribuire agli iscritti o loro aventi causa prestazioni pensionistiche</p>	<p>Articolo 2 - Scopo e caratteristiche</p> <p>1. Il "Fondo", privo di fini di lucro, ha l'esclusivo scopo di attribuire agli iscritti o loro aventi causa prestazioni pensionistiche</p>

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
<p>complementari del sistema obbligatorio di base, attraverso la stipula di polizze con primarie compagnie di assicurazione, ovvero adottando altre forme di investimento del patrimonio, tempo per tempo stimate idonee dal Consiglio di Amministrazione. Il "Fondo" è regime di previdenza complementare a contribuzione definita a capitalizzazione individuale, opera secondo criteri di corrispettività e riveste natura giuridica di associazione non riconosciuta.</p>	<p>complementari del sistema obbligatorio di base, attraverso la stipula di polizze con primarie compagnie di assicurazione, ovvero adottando altre forme di investimento del patrimonio, tempo per tempo stimate idonee dal Consiglio di Amministrazione. Il "Fondo" è regime di previdenza complementare a contribuzione definita a capitalizzazione individuale, opera secondo criteri di corrispettività e riveste natura giuridica di associazione non riconosciuta.</p>
<p>Articolo 3 - Sede e durata</p> <p>1. Il "Fondo" ha sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto, 48 presso la Sede legale di Findomestic Banca S.p.A e durata illimitata.</p>	<p>Articolo 3 - Sede e durata</p> <p>1. Il "Fondo" ha sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto, 48 presso la Sede legale di Findomestic Banca S.p.A. e durata illimitata.</p>
<p style="text-align: center;">Titolo II Iscritti</p> <p>Articolo 4 – Iscritti</p> <p>1. Sono destinatari del "Fondo" in qualità di iscritti:</p> <p>a) i dipendenti di Findomestic Banca S.p.A;</p> <p>b) i dipendenti delle Società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da Findomestic Banca S.p.A, che abbiano stipulato appositi accordi aziendali al fine di consentire l'adesione dei propri dipendenti al "Fondo", accettandone integralmente lo Statuto.</p> <p>2. Sono altresì associate al "Fondo", con i corrispondenti diritti, obblighi ed oneri stabiliti dal presente Statuto, le Società di cui alle lettere a) e b) del comma precedente (di seguito, Società socie).</p> <p>3. L'adesione dei lavoratori al "Fondo" è:</p> <p>a) automatica, per i dipendenti di Findomestic Banca S.p.A assunti sino al 27 aprile 1993;</p> <p>b) volontaria, in tutti gli altri casi.</p> <p>4. Possono aderire al "Fondo" i dipendenti assunti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratto di lavoro a tempo indeterminato; - contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 5 mesi continuativi; - Le fonti istitutive potranno consentire l'iscrizione al Fondo di categorie di dipendenti delle "Società socie" assunti con contratti di lavoro diversi da quello indicato dal comma che precede. 	<p style="text-align: center;">Titolo II Destinatari del Fondo - Iscritti</p> <p>Articolo 4 – Destinatari del Fondo</p> <p>1. sono destinatari del Fondo:</p> <p>a) i dipendenti di Findomestic Banca S.p.A.;</p> <p>b) i dipendenti delle Società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da Findomestic Banca S.p.A, che abbiano stipulato appositi accordi aziendali al fine di consentire l'adesione dei propri dipendenti al "Fondo", accettandone integralmente lo Statuto.</p> <p>c) le Società di cui alle lettere a) e b) (di seguito "Società socie") con i corrispondenti diritti, obblighi ed oneri stabiliti dal presente statuto.</p> <p>Articolo 5 – Iscritti</p> <p>1. Sono iscritti al Fondo:</p> <p>a) i dipendenti di Findomestic Banca S.p.A. e delle Società socie, già aderenti, entro la data del 29 aprile 1993, al Fondo medesimo ovvero che abbiano aderito in data successiva in conformità agli Accordi collettivi aziendali tempo per tempo vigenti;</p> <p>b) i dipendenti di Findomestic Banca S.p.A. e delle Società socie e delle società controllate nei confronti dei quali trovino applicazione le disposizioni in materia di conferimento tacito del trattamento di fine rapporto (di seguito, per brevità, "T.F.R.") di cui all'articolo 8 del Decreto, sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari.</p> <p>2. Gli iscritti si distinguono in "vecchi" e "nuovi". Sono "vecchi iscritti" gli iscritti dipendenti di Findomestic Banca S.p.A. assunti antecedentemente alla data del 29 aprile 1993 e tutti coloro che abbiano maturato identico requisito presso altra forma di previdenza complementare e trasferiscano detta posizione al Fondo. Sono "nuovi iscritti" gli aderenti che non vantino il requisito richiamato dal comma che precede.</p>

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
<p>5. L'adesione al "Fondo" del lavoratore viene meno in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con una Società socia, senza avere maturato il diritto alla prestazione a carico del "Fondo", con applicazione del successivo art. 14, ovvero qualora cessi il rapporto di controllo da parte di Findomestic Banca S.p.A. della Società presso la quale il lavoratore presta servizio, salvo diverse previsioni da parte delle fonti istitutive.</p> <p>6. Possono mantenere l'adesione al "Fondo" i dipendenti di una Società socia che, anche a seguito di interventi di riorganizzazione societaria, passino alle dipendenze di altra Società non socia, previa stipula di idoneo accordo che disciplini la prosecuzione dei relativi flussi contributivi da parte del nuovo datore di lavoro.</p> <p>7. Gli iscritti si distinguono in "vecchi" e "nuovi". Si considerano "vecchi iscritti" i soggetti indicati al comma III, lett. a), nonché i lavoratori che, pur rientrando tra i soggetti indicati dal comma III, lett. b), abbiano maturato identico requisito presso altra forma di previdenza complementare e trasferiscano al "Fondo" la posizione previdenziale là accumulata.</p> <p>8. Si considerano "nuovi iscritti" gli aderenti, che non vantino il requisito richiamato dal comma che precede.</p>	<p>3. Possono aderire al Fondo: i dipendenti di Findomestic Banca S.p.A. e delle Società socie che richiedano espressamente di aderire, in conformità agli Accordi collettivi aziendali tempo per tempo vigenti; con :</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratto di lavoro a tempo indeterminato; - contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 5 mesi continuativi. <p>Le fonti istitutive potranno consentire l'iscrizione al Fondo di categorie di dipendenti delle "Società socie" assunti con contratti di lavoro diversi da quello indicato dal comma che precede.</p>
<p>Articolo 5 - Modalità di adesione dei "nuovi iscritti"</p> <p>1. L'adesione dei "nuovi iscritti" o dei "vecchi iscritti" provenienti da altre forme di previdenza complementare è volontaria e si realizza mediante presentazione da parte del lavoratore di apposita domanda, secondo lo schema predisposto dal "Fondo".</p> <p>2. L'adesione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda prevista dal comma che precede.</p> <p>3. L'adesione al "Fondo", che deve essere preceduta dalla consegna di copia del presente Statuto, avviene attraverso la sottoscrizione di un modulo a cui è allegata una scheda descrittiva delle caratteristiche del "Fondo" con particolare riguardo ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammontare delle contribuzioni; - regime delle prestazioni e condizioni di accesso alle stesse; - criteri generali di impiego delle risorse; - risultati di gestione degli ultimi tre anni. <p>4. La scheda informativa di cui al comma che precede è approvata dal Consiglio di Amministrazione, che ne cura tempo per tempo l'aggiornamento.</p>	<p>Articolo 6 - Modalità di adesione al Fondo</p> <p>1. L'adesione al Fondo si realizza mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità esplicite, consistenti nella presentazione da parte del dipendente di apposito modulo per domanda, secondo lo schema predisposto dal "Fondo"; - modalità tacite, mediante conferimento tacito del T.F.R. ai sensi dell'articolo 8 del Decreto. <p>2. L'adesione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione del modulo della domanda prevista dal comma che precede, ovvero dal mese successivo alla scadenza del termine semestrale previsto dall'articolo 8, comma 7, lettera a) del Decreto.</p> <p>3. L'adesione esplicita al "Fondo" deve essere preceduta dalla consegna di copia del presente Statuto e avviene attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo per domanda a cui è allegata una scheda descrittiva delle caratteristiche del "Fondo" con particolare riguardo ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ammontare delle contribuzioni; - regime delle prestazioni e condizioni di accesso alle stesse; - criteri generali di impiego delle risorse; - risultati di gestione degli ultimi tre anni. <p>4. La scheda informativa di cui al comma che precede è approvata dal Consiglio di Amministrazione, che ne cura tempo per tempo l'aggiornamento.</p>

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
	<p>5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del T.F.R., il Fondo comunica all'iscritto l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.</p> <p>6. L'adesione al "Fondo" dell'iscritto viene meno in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con una Società socia, senza avere maturato il diritto alla prestazione a carico del "Fondo", con applicazione del successivo art. 17, ovvero qualora cessi il rapporto di controllo da parte di Findomestic Banca S.p.A. della Società presso la quale il lavoratore presta servizio, salvo diverse previsioni da parte delle fonti istitutive.</p> <p>7. Possono mantenere l'adesione al "Fondo" i dipendenti di una Società socia che, anche a seguito di interventi di riorganizzazione societaria, passino alle dipendenze di altra Società non socia, previa stipula di idoneo accordo che disciplini la prosecuzione dei relativi flussi contributivi da parte del nuovo datore di lavoro</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III Apporti economici - Gestione delle Risorse</p> <p>Articolo 6 - Alimentazione del "Fondo". Conti individuali</p> <p>1. Il "Fondo" è alimentato da:</p> <p>a) contributi delle Società socie e degli iscritti, ai sensi dell'art. 7;</p> <p>b) conferimenti di quote di trattamento di fine rapporto (di seguito, per brevità, "T.F.R."), ai sensi dell'art.8;</p> <p>c) redditi derivanti dall'impiego delle attività, secondo la previsione dell'art. 32;</p> <p>d) qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a conseguire gli scopi del "Fondo", accettata dal Consiglio di Amm.ne, con accredito sul conto collettivo di cui al successivo art. 16.</p> <p>2. Le risorse di cui alle lettere a) e b) del comma che precede sono ripartite nelle posizioni di capitalizzazione individuale relative a ciascun iscritto; dette posizioni sono tempo per tempo incrementate, pro quota, dai redditi di cui alla lett. c), con le peculiari modalità delle diverse forme di investimento delle risorse utilizzate.</p> <p>3. Alle posizioni individuali previste dal comma II sono imputate le somme finalizzate alla corresponsione delle prestazioni, delle consentite anticipazioni e all'attuazione dei trasferimenti e dei riscatti.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III Apporti economici - Gestione delle Risorse</p> <p>Articolo 7 - Alimentazione del "Fondo". Conti individuali</p> <p>1. Il "Fondo" è alimentato da:</p> <p>a) contributi delle Società socie e degli iscritti, ai sensi dell'art. 9;</p> <p>b) conferimenti di quote di "T.F.R.", ai sensi dell'art.10;</p> <p>c) risultati derivanti dall'impiego delle attività, secondo la previsione dell'art. 36;</p> <p>d) qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a conseguire gli scopi del "Fondo", accettata dal Consiglio di Amm.ne, con accredito sul conto collettivo di cui al successivo art. 19.</p> <p>2. Le risorse di cui alle lettere a) e b) del comma che precede, sono ripartite nelle posizioni di capitalizzazione individuale relative a ciascun iscritto; dette posizioni sono tempo per tempo aggiornate, pro quota, dai risultati di cui alla lett. c), con le peculiari modalità delle diverse forme di investimento delle risorse utilizzate.</p> <p>3. Alle posizioni individuali previste dal comma 2 sono imputate le somme finalizzate alla corresponsione delle prestazioni, delle consentite anticipazioni e all'attuazione dei trasferimenti e dei riscatti.</p>
	<p>Articolo 8 – Linee di investimento</p> <p>1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta.</p> <p>2. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i</p>

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
	<p>diversi profili di rischio e rendimento.</p> <p>3. E', inoltre, previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del Tfr, ai sensi della normativa vigente; a seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.</p> <p>4. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi e può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.</p>
<p>Articolo 7 - Contribuzione - Trasferimento di posizione previdenziale da altro fondo.</p> <p>1. Le posizioni individuali degli iscritti sono alimentate dalla contribuzione a carico delle Società socie e dei soggetti indicati all'art. 4 commi 6 e 7.</p> <p>2. La contribuzione è calcolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i "vecchi iscritti", in percentuale della retribuzione imponibile utile per l'Assicurazione Generale Obbligatoria; - per i "nuovi iscritti", in percentuale della retribuzione imponibile utile per la determinazione del "T.F.R." <p>3. La contribuzione, nella misura minima, è dovuta dall'iscritto e dalla Società socia nella misura tempo per tempo prevista dalle fonti istitutive.</p> <p>4. L'obbligo contributivo della Società socia e dell'iscritto sussiste dalla data di decorrenza dell'adesione.</p> <p>5. L'iscritto può trasferire al "Fondo" la posizione individuale maturata presso altro fondo di previdenza complementare inserito nell'Albo di cui all'art. 4, comma 6, del "decreto" ovvero presso una forma di previdenza individuale di cui agli articoli 9 bis e 9 ter del "decreto".</p> <p>6. È consentito a ciascun iscritto, "vecchio" o "nuovo" che sia, di corrispondere al "Fondo" apporti contributivi volontari superiori alle percentuali minime previste dalle fonti istitutive. La contribuzione volontaria, nella misura fissata da ciascun iscritto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene al "Fondo" la relativa domanda ed è corrisposta per il tramite della Società socia in una con la contribuzione ordinaria.</p> <p>In ogni caso la somma della contribuzione minima e di quella volontaria non potrà essere superiore al 30% della retribuzione di cui al comma 2.</p>	<p>Articolo 9 - Contribuzione - Trasferimento di posizione previdenziale da altro fondo.</p> <p>1. Le posizioni individuali degli iscritti sono alimentate dalla contribuzione a carico delle Società socie e degli iscritti medesimi.</p> <p>2. La contribuzione è calcolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i "vecchi iscritti", in percentuale della retribuzione imponibile utile per l'Assicurazione Generale Obbligatoria; - per i "nuovi iscritti", in percentuale della retribuzione imponibile utile per la determinazione del "T.F.R." <p>3. La contribuzione, nella misura minima, è dovuta dall'iscritto e dalla Società socia nella misura tempo per tempo prevista dalle fonti istitutive.</p> <p>4. L'obbligo contributivo della Società socia e dell'iscritto sussiste dalla data di decorrenza dell'adesione.</p> <p>5. L'iscritto può trasferire al "Fondo" la posizione individuale maturata presso altra forma di previdenza complementare disciplinata ai sensi del Decreto.</p> <p>6. È consentito a ciascun iscritto, "vecchio" o "nuovo" che sia, di corrispondere al "Fondo" apporti contributivi volontari superiori alle percentuali minime previste dalle fonti istitutive. La contribuzione volontaria, nella misura fissata da ciascun iscritto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene al "Fondo" la relativa domanda ed è corrisposta per il tramite della Società socia in una con la contribuzione ordinaria.</p>
<p>Articolo 8 - Conferimenti di "T.F.R."</p>	<p>Articolo 10 – Conferimenti di "T.F.R."</p>

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
<p>1. Oltre che dalla contribuzione di cui all'art.7, la posizione individuale degli iscritti di cui all'art.4, comma 8 ("nuovi scritti"), è alimentata da una quota dell'accantonamento annuale del "T.F.R." che maturi successivamente all'iscrizione, nella misura tempo per tempo fissata dalle fonti istitutive.</p> <p>2. Per gli iscritti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 gli accantonamenti di "T.F.R." sono integralmente versati al "Fondo".</p> <p>3. Per gli iscritti di cui all'art. 4, comma 7 ("vecchi iscritti"), il versamento del "T.F.R." al "Fondo" avviene sulla base di un'espressa richiesta dell'iscritto comunicata al "Fondo" ed alla Società socia.</p>	<p>1. Oltre che dalla contribuzione di cui all'art.9, la posizione individuale dei "nuovi scritti" di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, è alimentata da una quota dell'accantonamento annuale del "T.F.R." che maturi successivamente all'iscrizione, nella misura tempo per tempo fissata dalle fonti istitutive; in ogni caso l'aderente ha facoltà di incrementare tale quota, versando fino al 100% del "T.F.R.".</p> <p>2. Per gli iscritti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 gli accantonamenti di "T.F.R." sono integralmente versati al "Fondo".</p> <p>3. Per i "vecchi iscritti", il versamento del "T.F.R." al "Fondo" avviene sulla base di un'espressa richiesta scritta dell'iscritto comunicata al "Fondo" ed alla Società socia.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7 del Decreto, gli iscritti hanno, altresì, facoltà di destinare al Fondo unicamente quote di T.F.R., sia per effetto di una scelta espressa, sia tacita.</p>
<p>Articolo 9 - Modalità di versamento degli apporti economici al "Fondo"</p> <p>1. La contribuzione prevista dall'art. 7, comma I, obbligatoria per la Società socia e per gli iscritti, è dovuta il giorno di corresponsione di ciascuna attribuzione retributiva imponibile.</p>	<p>Articolo 11 - Modalità di versamento degli apporti economici al "Fondo"</p> <p>1. La contribuzione prevista dall'art. 9, obbligatoria per le Società socie e per gli iscritti, è dovuta il giorno di corresponsione di ciascuna attribuzione retributiva imponibile.</p>
	<p>Articolo 12 – Spese di amministrazione e di gestione</p> <p>1. Le spese di amministrazione del Fondo sono sostenute e ripartite nella misura tempo per tempo prevista dalle fonti istitutive del Fondo;</p> <p>2. Le spese per la gestione del patrimonio del Fondo sono a carico del patrimonio stesso.</p> <p>3. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella suddetta Nota</p>
<p style="text-align: center;">Titolo IV Prestazioni</p> <p>Articolo 10 – Prestazioni</p> <p>1. Il "Fondo" eroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prestazioni di vecchiaia, al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di 5 anni di partecipazione al "Fondo"; - prestazioni di anzianità (sempre e solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione), al compimento di un'età non inferiore di 10 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia 	<p style="text-align: center;">Titolo IV Prestazioni</p> <p>Articolo 13 – Prestazioni</p> <p>1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.</p> <p>2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari</p>

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
<p>nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza e con un minimo di 15 anni di partecipazione al "Fondo".</p> <p>2. Ai fini del computo dell'anzianità di partecipazione si tiene conto anche della posizione eventualmente trasferita da altro regime, ai sensi dell'art. 7, comma V.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto dal comma I, per i "vecchi iscritti" la prestazione viene liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la Società socia avendo maturato il diritto al trattamento pensionistico di base.</p> <p>4. La prestazione consiste, a scelta dell'iscritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in una rendita calcolata sul montante accumulato; • nella liquidazione in un'unica soluzione del montante maturato entro i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, ferme restando le deroghe per i "vecchi iscritti" di cui all'articolo 18, comma 7 del "decreto"; la restante parte del montante accumulato viene convertito in rendita. <p>5. La rendita contemplata dal numero 1 del comma precedente è attribuita per il tramite di Compagnia di assicurazione o da altro soggetto, se previsto dalla legge vigente, con la quale il "Fondo" sottoscrive apposita convenzione.</p>	<p>maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.</p> <p>3. L'iscritto ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.</p> <p>4. La prestazione pensionistica può, a richiesta dell'iscritto, essere erogata sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.</p> <p>5. Qualora l'importo, che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua, senza reversibilità a favore dell'iscritto, il 70% della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.</p> <p>6. L'iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.</p> <p>7. Al conseguimento del diritto alle prestazioni l'iscritto ha facoltà di mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione ai sensi del successivo articolo 17, comma 1, lett. f).</p>

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
<p>Articolo 11 – Tipologie di rendita</p> <p>1. L'iscritto può scegliere tra le differenti tipologie di rendita previste dalla convenzione di cui all'art. art.10, comma 5.</p>	<p>Articolo 14 – Tipologie di rendita</p> <p>1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita.</p> <p>2. La rendita contemplata dal comma precedente è attribuita per il tramite di Compagnia di assicurazione o da altro soggetto, se previsto dalla legge vigente, con la quale il "Fondo" sottoscrive apposita convenzione.</p> <p>3. L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.</p>
<p>Articolo 12 -Intangibilità delle prestazioni e del patrimonio del "Fondo"</p> <p>1. Le prestazioni del "Fondo", al pari degli apporti contributivi ad essa versati e delle quote di "T.F.R." conferitevi, essendo destinati a scopi di carattere previdenziale, non possono essere alienati, ma affidati in gestione mediante convenzione con soggetti abilitati ex art. 6 del "decreto", nei modi e limiti previsti dalla normativa vigente per il conseguimento del fine previsto all'art 2.</p>	<p>Articolo 15 - Intangibilità delle prestazioni e del patrimonio del "Fondo"</p> <p>1. Le prestazioni del "Fondo", al pari degli apporti contributivi ad essa versati e delle quote di "T.F.R." conferitevi, essendo destinati a scopi di carattere previdenziale, non possono essere alienati, ma affidati in gestione mediante convenzione con soggetti abilitati ex art. 6 del Decreto, nei modi e limiti previsti dalla normativa vigente per il conseguimento del fine previsto all'art 2.</p> <p>2. Le prestazioni del Fondo sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.</p>
<p>Articolo 13 - Prestiti ed anticipazioni</p> <p>1. Il "Fondo" non può concedere prestiti a favore degli iscritti. L'iscritto al "Fondo" può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati, in base alle normative tempo per tempo vigenti.</p> <p>2. È facoltà del Consiglio di Amministrazione emanare apposito regolamento che disciplini le modalità attuative delle previsioni di cui al comma precedente.</p>	<p>Articolo 16 - Prestiti ed anticipazioni</p> <p>1. Il "Fondo" non può concedere prestiti a favore degli iscritti. L'iscritto al "Fondo" può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati, in base alle normative tempo per tempo vigenti.</p> <p>2. È facoltà del Consiglio di Amministrazione emanare apposito regolamento che disciplini le modalità attuative delle previsioni di cui al comma precedente.</p> <p>3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.</p> <p>4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.</p> <p>5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere</p>

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
	<p>reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento.</p> <p>6. Le anticipazioni di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a) del Decreto sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.</p>
<p style="text-align: center;">Titolo V Vicende dell'iscritto</p> <p>Articolo 14 - Cessazione dall'iscrizione al "Fondo" - Trasferimento della posizione individuale.</p> <p>1. In caso di cessazione dall'iscrizione al "Fondo" senza aver maturato i requisiti per percepirne le prestazioni, trova applicazione l'art.10, comma 1, del "decreto", secondo le seguenti opzioni e modalità:</p> <p>a) operare il trasferimento presso altro fondo pensione complementare cui il lavoratore acceda in relazione a nuove attività;</p> <p>b) operare il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'articolo 9 del "decreto";</p> <p>c) operare il trasferimento ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9 bis e 9 ter del "decreto";</p> <p>d) riscattare la posizione individuale maturata presso il "Fondo".</p> <p>2. Dal momento della perdita della qualità di iscritto, nel caso di assenza di richieste relative alla destinazione del montante maturato, il Fondo provvede ad accantonare il suddetto montante sul suo conto corrente, c.d. collettivo, non fruttifero. In difetto di istruzione dell'iscritto, dopo 10 anni dalla perdita della qualità di iscritto, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, a sua discrezione, dispone della cifra maturata.</p> <p>3. Ricorrendo il caso di cui al I comma del presente articolo, l'interessato avrà a disposizione un capitale rappresentato dall'ammontare della contribuzione versata da lui e dalla "Società", dalle eventuali quote di "T.F.R." conferite e dai relativi rendimenti.</p>	<p style="text-align: center;">Titolo V Vicende dell'iscritto</p> <p>Articolo 17 - Cessazione dall'iscrizione al "Fondo" - Trasferimento della posizione individuale.</p> <p>1. In caso di cessazione dall'iscrizione al "Fondo", senza aver maturato i requisiti per percepirne le prestazioni, l'iscritto può esercitare una delle seguenti opzioni:</p> <p>a) operare il trasferimento presso altro fondo pensione complementare cui acceda in relazione a nuove attività;</p> <p>b) operare il trasferimento ad altra forma di previdenza complementare disciplinata ai sensi del Decreto;</p> <p>c) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;</p> <p>d) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;</p> <p>e) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;</p> <p>f) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.</p> <p>2. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.</p> <p>3. Dal momento della perdita della qualità di iscritto, nel caso di assenza di sue disposizioni esplicite relative alla destinazione della "posizione individuale maturata", il Fondo mantiene la suddetta posizione nello stato di gestione nel quale si trovava al momento della perdita della qualifica di iscritto.</p> <p>4. In tutti i casi previsti dal presente Statuto, per "posizione</p>

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
<p>4. Alle richieste di trasferimento e di riscatto, il "Fondo" dovrà dare seguito entro sei mesi dalla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. La cessazione dell'obbligo contributivo sia per il singolo che per la Società socia, decorrerà dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro o la rinuncia per adesione ad altro fondo pensione.</p>	<p>individuale maturata" si intende un capitale rappresentato dall'ammontare della contribuzione versata dall'iscritto e dalla "Società", dalle eventuali quote di "T.F.R." conferite e dai relativi rendimenti.</p> <p>5. Alle richieste di trasferimento e di riscatto, il "Fondo" dovrà dare seguito entro sei mesi dalla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>6. La cessazione dell'obbligo contributivo sia per il singolo che per la Società socia, decorrerà dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro o la rinuncia per adesione ad altro fondo pensione.</p> <p>7. All'iscritto che abbia maturato 2 anni di iscrizione al Fondo è data la facoltà di chiedere, pur in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare</p>
<p>Articolo 15 - Morte dell'iscritto</p> <p>1. In caso di morte dell'iscritto in costanza di rapporto di lavoro, la complessiva posizione individuale maturata è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni dell'iscritto, la posizione resta acquisita al "Fondo".</p>	<p>Articolo 18 - Morte dell'iscritto</p> <p>1. In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.</p> <p>2. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.</p>
<p>Articolo 16 - Conto collettivo</p> <p>1. Al "Fondo" fa capo un conto collettivo avente separata gestione contabile rispetto alle posizioni individuali degli iscritti.</p> <p>2. Le eventuali disponibilità del conto di cui al comma che precede, formatesi ai sensi del presente Statuto, sono utilizzate dal Consiglio di Amministrazione in via prioritaria per la copertura di ogni e qualsivoglia onere che possa far capo al "Fondo". Qualora non sussistano oneri, anche prospettici, cui far fronte, ovvero residuino comunque somme, il Consiglio di Amministrazione ne delibera periodicamente l'attribuzione in favore di tutti gli iscritti, secondo criteri di proporzionalità.</p>	<p>Articolo 19 - Conto collettivo</p> <p>1. Al "Fondo" fa capo un conto collettivo avente separata gestione contabile rispetto alle posizioni individuali degli iscritti.</p> <p>2. Le eventuali disponibilità del conto di cui al comma che precede, formatesi ai sensi del presente Statuto, sono utilizzate dal Consiglio di Amministrazione in via prioritaria per la copertura di ogni e qualsivoglia onere che possa far capo al "Fondo". Qualora non sussistano oneri, anche prospettici, cui far fronte, ovvero residuino comunque somme, il Consiglio di Amministrazione ne delibera periodicamente l'attribuzione in favore di tutti gli iscritti, secondo criteri di proporzionalità.</p>
<p style="text-align: center;">Titolo VI Organi</p> <p>Articolo 17- Organi del "Fondo"</p> <p>1. Sono organi del "Fondo":</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea; - il Consiglio di Amministrazione; 	<p style="text-align: center;">Titolo VI Organi</p> <p>Articolo 20 - Organi del "Fondo"</p> <p>1. Sono organi del "Fondo":</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea; - il Consiglio di Amministrazione;

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
<p>- il Collegio dei Revisori dei Conti.</p>	<p>- il Collegio dei Revisori dei Conti; - il Responsabile del Fondo</p>
<p>Articolo 18 – Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea degli iscritti, è ordinaria o straordinaria. Spetta all'Assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eleggere a scrutinio segreto i rappresentanti degli iscritti, in seno al Consiglio di Amministrazione, ed al Collegio dei Revisori dei Conti; - deliberare sulla responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti; - modificare lo Statuto, con le modalità previste all'art. 30; - deliberare lo scioglimento del "Fondo", con le modalità previste all'art. 31. 	<p>Articolo 21 – Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea degli iscritti, è ordinaria o straordinaria. Spetta all'Assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eleggere a scrutinio segreto i rappresentanti degli iscritti, in seno al Consiglio di Amministrazione, ed al Collegio dei Revisori dei Conti; - deliberare sulla responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti; - modificare lo Statuto, con le modalità previste all'art. 34; - deliberare lo scioglimento del "Fondo", con le modalità previste all'art.35;. <p>2. In occasione dell'adunanza annuale di approvazione del bilancio, l'Assemblea prende altresì atto di eventuali variazioni dello Statuto disposte dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza alle statuizioni della contrattazione collettiva aziendale, ovvero assunte in conformità a sopravvenute disposizioni legislative o di deliberazioni della Commissione di vigilanza di cui all'art. 18 del Decreto (di seguito in forma abbreviata, COVIP) o di altro organo equipollente.</p>
<p>Articolo 19 – Convocazione dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno. L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno il 10% degli iscritti, oppure quando sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>2. La convocazione avviene mediante avviso indirizzato agli iscritti ed affisso almeno quindici giorni prima della riunione nelle bacheche esistenti presso tutte le sedi e dipendenze delle Società socie ed inserito in un apposito spazio all'interno del sito internet dedicato al Fondo Pensione e/o comunicata con altre forme finalizzate a tale scopo.</p> <p>3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e gli argomenti da trattare nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.</p> <p>4. L'Assemblea si riunisce nella sede o in qualsiasi altro luogo che</p>	<p>Articolo 22 – Convocazione dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno. L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno il 10% degli iscritti, oppure quando sia richiesto da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>2. La convocazione avviene mediante avviso indirizzato agli iscritti ed affisso almeno quindici giorni prima della riunione nelle bacheche esistenti presso tutte le sedi e dipendenze delle Società socie ed inserito in un apposito spazio all'interno del sito internet dedicato al Fondo Pensione e/o comunicata con altre forme finalizzate a tale scopo.</p> <p>3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e gli argomenti da trattare nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.</p> <p>4. L'Assemblea si riunisce nella sede o in qualsiasi altro luogo che</p>

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
sia indicato nell'avviso di convocazione.	sia indicato nell'avviso di convocazione.
<p>Articolo 20 - Validità delle Assemblee</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli iscritti e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli iscritti e in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi di essi. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi.</p> <p>4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; assenti entrambi, l'Assemblea nomina un proprio Presidente che nomina tra i presenti anche il segretario. Delle adunanze assembleari è redatto sintetico processo verbale da riportare in apposito libro. Il verbale è sottoscritto da chi ha presieduto l'Assemblea e dal segretario.</p>	<p>Articolo 23 - Validità delle Assemblee</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli iscritti e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli iscritti e in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi di essi. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi.</p> <p>4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; assenti entrambi, l'Assemblea nomina un proprio Presidente che nomina tra i presenti anche il segretario. Delle adunanze assembleari è redatto sintetico processo verbale da riportare in apposito libro. Il verbale è sottoscritto da chi ha presieduto l'Assemblea e dal segretario.</p>
<p>Articolo 21 - Poteri del Presidente dell'Assemblea</p> <p>1. Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione.</p>	<p>Articolo 24 - Poteri del Presidente dell'Assemblea</p> <p>1. Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione.</p>
<p>Articolo 22 - Intervento in Assemblea e rappresentanza</p> <p>1. Ogni iscritto è titolare di un solo voto. Le votazioni avvengono di regola con voto palese, fermo restando il disposto dell'art. 18 e salvo che la singola Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti espressi, deliberi altre forme di votazione. Ciascun iscritto può essere rappresentato da un altro iscritto che non rivesta la carica di membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti; ogni partecipante all'Assemblea ordinaria può essere titolare, fino ad un massimo, di trenta deleghe.</p>	<p>Articolo 25 - Intervento in Assemblea e rappresentanza</p> <p>1. Ogni iscritto è titolare di un solo voto. Le votazioni avvengono di regola con voto palese, fermo restando il disposto dell'art. 24 e salvo che la singola Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti espressi, deliberi altre forme di votazione. Ciascun iscritto può essere rappresentato da un altro iscritto che non rivesta la carica di membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti; ogni partecipante all'Assemblea ordinaria può essere titolare, fino ad un massimo, di trenta deleghe.</p>
<p>Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il "Fondo" è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da sei membri, di cui tre eletti dagli iscritti e tre designati dalla Findomestic Banca S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre</p>	<p>Articolo 26 - Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il "Fondo" è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, composto da sei membri, di cui tre eletti dagli iscritti e tre designati dalla Findomestic Banca S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre</p>

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
<p>anni e scadono il giorno di approvazione dell'ultimo bilancio del triennio da parte dell'Assemblea. Il loro mandato è rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione è richiesta la qualifica di iscritto da almeno 3 anni e il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità contemplati dalla normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti o della qualifica di iscritto in corso di mandato comporta la decadenza dall'incarico.</p> <p>2. Qualora durante il triennio vengano a mancare uno o più Consiglieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se trattasi di membro designato dalla Findomestic Banca S.p.A., quest'ultima lo sostituisce, - se trattasi di membro elettivo, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di suffragi prevale il nominativo più anziano di appartenenza al "Fondo"; - in caso di mancanza dei suddetti nominativi, il/i Consigliere/i mancante/i sarà/saranno cooptato/i dai consiglieri elettivi. Resta salvo che i membri cooptati rimarranno in carica sino alla prima Assemblea degli iscritti che dovrà ratificare tale nomina. <p>3. I Consiglieri di cui al comma precedente restano in carica fino al termine del triennio in corso.</p> <p>4. Il mandato di Consigliere è gratuito: eventuali rimborsi di spese sostenute in esecuzione di specifici incarichi assegnati dal Consiglio di Amministrazione sono regolati secondo quanto stabilito dal Consiglio medesimo, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.</p>	<p>anni e scadono il giorno di approvazione dell'ultimo bilancio del triennio da parte dell'Assemblea. Il loro mandato è rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione è richiesta la qualifica di iscritto da almeno 3 anni e il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità contemplati dalla normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti o della qualifica di iscritto in corso di mandato comporta la decadenza dall'incarico.</p> <p>2. Qualora durante il triennio vengano a mancare uno o più Consiglieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se trattasi di membro designato dalla Findomestic Banca S.p.A., quest'ultima lo sostituisce, - se trattasi di membro elettivo, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di suffragi prevale il nominativo più anziano di appartenenza al "Fondo"; - in caso di mancanza dei suddetti nominativi, il/i Consigliere/i mancante/i sarà/saranno cooptato/i dai consiglieri elettivi. Resta salvo che i membri cooptati rimarranno in carica sino alla prima Assemblea degli iscritti che dovrà ratificare tale nomina. <p>3. I Consiglieri di cui al comma precedente restano in carica fino al termine del triennio in corso.</p> <p>4. Il mandato di Consigliere è gratuito: eventuali rimborsi di spese sostenute in esecuzione di specifici incarichi assegnati dal Consiglio di Amministrazione sono regolati secondo quanto stabilito dal Consiglio medesimo, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.</p>
<p>Articolo 24 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione - Validità delle deliberazioni</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, nonchè tutte le volte in cui il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, per iscritto, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche per le vie brevi, con un preavviso di 48 ore. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro consiglieri, di cui due rappresentanti degli iscritti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, prevale il voto del Consigliere più anziano di appartenenza al "Fondo" e se dovesse ricorrere la stessa anzianità di iscrizione, il più anziano di età.</p> <p>2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte nell'apposito libro dei verbali e sottoscritte da chi ha presieduto la</p>	<p>Articolo 27 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione - Validità delle deliberazioni</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, nonchè tutte le volte in cui il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, per iscritto, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche per le vie brevi, con un preavviso di 48 ore. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro consiglieri, di cui due rappresentanti degli iscritti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, prevale il voto del Consigliere più anziano di appartenenza al "Fondo" e se dovesse ricorrere la stessa anzianità di iscrizione, il più anziano di età.</p> <p>2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte nell'apposito libro dei verbali e sottoscritte da chi ha presieduto la</p>

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
riunione e dal Segretario.	riunione e dal Segretario.
<p>Articolo 25 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del "Fondo" ed ha, tra l'altro, i seguenti compiti:</p> <p>a) elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;</p> <p>b) convoca l'Assemblea;</p> <p>c) sottopone all'Assemblea, per la formale approvazione, le eventuali modifiche statutarie disposte dalle fonti istitutive o dovute in forza di disposizioni di legge o di regolamento;</p> <p>d) redige il bilancio annuale, corredato dalla relazione illustrativa, curandone il deposito presso la Segreteria del Fondo, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, affinché gli iscritti possano prenderne visione;</p> <p>e) assume le occorrenti deliberazioni in tema di gestione del "Fondo".</p>	<p>Articolo 28 - Poteri del Consiglio di Amministrazione</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del "Fondo" ed ha, tra l'altro, i seguenti compiti:</p> <p>a) elegge il Presidente, il Vice Presidente;</p> <p>b) nomina il Responsabile del Fondo</p> <p>c) convoca l'Assemblea;</p> <p>d) sottopone all'Assemblea, per la formale approvazione, le eventuali modifiche statutarie disposte dalle fonti istitutive o dovute in forza di disposizioni di legge o di regolamento;</p> <p>e) redige il bilancio annuale, corredato dalla relazione illustrativa, curandone il deposito presso la Segreteria del Fondo, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, affinché gli iscritti possano prenderne visione;</p> <p>f) assume le occorrenti deliberazioni in tema di gestione del "Fondo".</p>
<p>Articolo 26 - Responsabilità degli Amministratori</p> <p>1. Gli Amministratori sono responsabili nei confronti del "Fondo", degli iscritti e dei terzi nei limiti e nelle forme stabiliti dall'art.15 del "decreto".</p>	<p>Articolo 29 - Responsabilità degli Amministratori</p> <p>1. Gli Amministratori sono responsabili nei confronti del "Fondo", degli iscritti e dei terzi nei limiti e nelle forme stabiliti dall'art. 5 del Decreto.</p>
<p>Articolo 27 - Rappresentanza del "Fondo"</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il "Fondo" di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di appartenenza al "Fondo".</p> <p>2. Il potere di rappresentanza per singoli atti o categorie specifiche di atti può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione anche a uno o più Consiglieri o ad uno o più associati, previa determinazione dei limiti del mandato. Le disposizioni riguardanti incasso e pagamento di somme debbono essere sottoscritte congiuntamente dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente e da un Amministratore.</p> <p>3. In caso di urgenza, il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente può assumere i provvedimenti che, di norma, sono di competenza del Consiglio d'amministrazione. I provvedimenti d'urgenza di cui al comma che precede vanno sottoposti nella prima riunione utile all'esame del Consiglio di Amministrazione, per ratifica.</p>	<p>Articolo 30 - Rappresentanza del "Fondo"</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il "Fondo" di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di appartenenza al "Fondo".</p> <p>2. Il potere di rappresentanza per singoli atti o categorie specifiche di atti può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione anche a uno o più Consiglieri o ad uno o più associati, previa determinazione dei limiti del mandato. Le disposizioni riguardanti incasso e pagamento di somme debbono essere sottoscritte congiuntamente dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente e da un Amministratore.</p> <p>3. In caso di urgenza, il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente può assumere i provvedimenti che, di norma, sono di competenza del Consiglio d'amministrazione. I provvedimenti d'urgenza di cui al comma che precede vanno sottoposti nella prima riunione utile all'esame del Consiglio di Amministrazione, per ratifica.</p>
<p>Articolo 28 - Collegio dei Revisori dei Conti</p>	<p>Articolo 31 - Collegio dei Revisori dei Conti</p>

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
<p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto:</p> <p>a) da due membri designati dalla Findomestic Banca S.p.A., uno dei quali assume l'incarico di Presidente, previa elezione da tenere nella prima riunione collegiale di ciascun triennio;</p> <p>b) da due membri eletti dagli iscritti.</p> <p>2. I Revisori debbono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e operano in conformità all'art.2403 del codice civile - per quanto applicabile - ed alla disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla Commissione di vigilanza di cui all'art. 16 del "decreto" circa eventuali anomalie riscontrate. I Revisori svolgono, tra gli altri, i seguenti compiti principali:</p> <p>1) controllare le scritture contabili;</p> <p>2) compiere ispezioni e riscontri di cassa;</p> <p>3) esaminare il bilancio annuale, su cui riferiscono per iscritto all'Assemblea;</p> <p>4) vigilare sul corretto rapporto tra iscritti e "Fondo".</p> <p>3. Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Revisori sono trascritti in un apposito libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all'adunanza. I Revisori durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. Il triennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Per lo svolgimento dell'incarico di Revisore è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità contemplati dalla normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall'incarico. Nel caso in cui durante il triennio vengano a mancare uno o più Revisori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se trattasi di Revisore designato dalla Findomestic Banca S.p.A., quest'ultima lo sostituisce; - se trattasi di Revisore elettivo, subentra il primo dei non eletti. <p>5. I Revisori di cui al comma che precede restano in carica sino al termine del triennio in corso.</p>	<p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto:</p> <p>a) da due membri designati dalla Findomestic Banca S.p.A., uno dei quali assume l'incarico di Presidente, previa elezione da tenere nella prima riunione collegiale di ciascun triennio;</p> <p>b) da due membri eletti dagli iscritti.</p> <p>2. I Revisori debbono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e operano in conformità all'art.2403 del codice civile - per quanto applicabile - ed alla disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla COVIP circa eventuali anomalie riscontrate. I Revisori svolgono, tra gli altri, i seguenti compiti principali:</p> <p>1) controllare le scritture contabili;</p> <p>2) compiere ispezioni e riscontri di cassa;</p> <p>3) esaminare il bilancio annuale, su cui riferiscono per iscritto all'Assemblea;</p> <p>4) vigilare sul corretto rapporto tra iscritti e "Fondo".</p> <p>3. Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Revisori sono trascritti in un apposito libro dei verbali e sono sottoscritti dai partecipanti all'adunanza. I Revisori durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile. Il triennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Per lo svolgimento dell'incarico di Revisore è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e di professionalità contemplati dalla normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti in corso di mandato comporta la decadenza dall'incarico. Nel caso in cui durante il triennio vengano a mancare uno o più Revisori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se trattasi di Revisore designato dalla Findomestic Banca S.p.A., quest'ultima lo sostituisce; - se trattasi di Revisore elettivo, subentra il primo dei non eletti. <p>5. I Revisori di cui al comma che precede restano in carica sino al termine del triennio in corso.</p>
<p>Articolo 29 - Responsabilità dei Revisori</p> <p>1. La responsabilità dei Revisori è regolata dall'art. 2407 del codice civile, ferma restando la previsione dell'art. 15 del "decreto".</p>	<p>Articolo 32 - Responsabilità dei Revisori</p> <p>1. La responsabilità dei Revisori è regolata dall'art. 2407 del codice civile, ferma restando la previsione dell'art. 5 del Decreto.</p>
	<p>Articolo 33 – Il Responsabile del Fondo</p> <p>1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione di Findomestic Banca S.p.A..</p> <p>2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di</p>

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
	<p>ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.</p> <p>3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.</p> <p>5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.</p> <p>6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto; b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea di investimento nelle quali si articola la gestione finanziaria del Fondo; c) inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente; d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti. <p>7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.</p>
<p>Articolo 30 - Elezione dei rappresentanti degli iscritti</p> <p>1. Per le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in rappresentanza degli iscritti, a norma dell'art. 18, il Consiglio di Amministrazione nomina almeno 4 settimane prima della data delle elezioni una commissione elettorale centrale, composta da 3 membri, che provvede ad eleggere al proprio interno il Presidente. La commissione elettorale centrale è insediata presso la sede del Fondo.</p> <p>2. Almeno due settimane prima della data delle elezioni, la commissione elettorale centrale nomina presso ogni unità produttiva un comitato elettorale costituito di due iscritti, con funzioni di seggio elettorale. I designati dalla commissione elettorale centrale hanno facoltà di non accettare l'incarico. Nell'eventualità che non sia possibile eleggere il comitato nella singola unità produttiva, le schede sono rimesse dal comitato elettorale centrale agli interessati di quella unità produttiva direttamente a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo dell'iscritto,</p>	<p>Articolo 34 - Elezione dei rappresentanti degli iscritti</p> <p>1. Per le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in rappresentanza degli iscritti, a norma dell'art. 21, il Consiglio di Amministrazione nomina almeno 4 settimane prima della data delle elezioni una commissione elettorale centrale, composta da 3 membri, che provvede ad eleggere al proprio interno il Presidente. La commissione elettorale centrale è insediata presso la sede del Fondo.</p> <p>2. Almeno due settimane prima della data delle elezioni, la commissione elettorale centrale nomina presso ogni unità produttiva un comitato elettorale costituito di due iscritti, con funzioni di seggio elettorale. I designati dalla commissione elettorale centrale hanno facoltà di non accettare l'incarico. Nell'eventualità che non sia possibile eleggere il comitato nella singola unità produttiva, le schede sono rimesse dal comitato elettorale centrale agli interessati di quella unità produttiva direttamente a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo dell'iscritto,</p>

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
<p>così come nel caso di irreperibilità in unità produttiva dell'iscritto.</p> <p>3. Le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in rappresentanza degli iscritti, avvengono a mezzo di schede recanti i nomi dei candidati in ordine alfabetico. I candidati all'elezione, che devono essere iscritti al "Fondo" – nel caso dei candidati al Consiglio da almeno 3 anni - fanno pervenire al Presidente della Commissione elettorale, entro le ore 16 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente le tre settimane che precedono l'elezione, la propria candidatura per iscritto con la firma di presentazione di almeno altri cinque elettori; ciascun elettore non può presentare più di tre candidati e può indicare fino a tre preferenze per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. I Revisori devono essere candidati da almeno tre iscritti e la loro candidatura segue l'iter del comma precedente. Ogni elettore può indicare fino a due preferenze nell'elezione dei Revisori.</p> <p>5. Sono elettori gli iscritti al "Fondo".</p> <p>6. Le votazioni devono essere effettuate nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la votazione è personale e non delegabile, avviene a scrutinio segreto; ogni elettore riceve una scheda contenente i nominativi dei candidati ed esprime il voto come esposto al quarto comma del presente articolo; - dopo aver compilato la scheda, il votante la deposita nell'apposita urna alla presenza dei componenti il seggio che prendono nota dell'avvenuta votazione nell'elenco degli elettori. È comunque data facoltà all'iscritto, di inviare il proprio voto direttamente alla commissione elettorale centrale. Ogni seggio elettorale redige apposito verbale dal quale risultino i votanti, invia le schede al comitato elettorale centrale unitamente alla copia del verbale medesimo. <p>7. La commissione elettorale centrale procede alla verifica dei verbali, allo scrutinio delle schede, alla stesura di un verbale riepilogativo, proclamando eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, sino a saturare il numero dei posti disponibili. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di appartenenza al "Fondo" e se ricorre la stessa anzianità di iscrizione, il più anziano di età. La commissione elettorale centrale cura altresì la compilazione dell'elenco dei non eletti, sulla scorta dei suffragi ottenuti.</p> <p>8. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di predisporre modalità di votazione degli iscritti tramite procedure elettroniche che salvaguardino comunque la segretezza del voto.</p>	<p>così come nel caso di irreperibilità in unità produttiva dell'iscritto.</p> <p>3. Le elezioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori in rappresentanza degli iscritti, avvengono a mezzo di schede recanti i nomi dei candidati in ordine alfabetico. I candidati all'elezione, che devono essere iscritti al "Fondo" – nel caso dei candidati al Consiglio da almeno 3 anni - fanno pervenire al Presidente della Commissione elettorale, entro le ore 16 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente le tre settimane che precedono l'elezione, la propria candidatura per iscritto con la firma di presentazione di almeno altri cinque elettori; ciascun elettore non può presentare più di tre candidati e può indicare fino a tre preferenze per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. I Revisori devono essere candidati da almeno tre iscritti e la loro candidatura segue l'iter del comma precedente. Ogni elettore può indicare fino a due preferenze nell'elezione dei Revisori.</p> <p>5. Sono elettori gli iscritti al "Fondo".</p> <p>6. Le votazioni devono essere effettuate nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la votazione è personale e non delegabile, avviene a scrutinio segreto; ogni elettore riceve una scheda contenente i nominativi dei candidati ed esprime il voto come esposto al quarto comma del presente articolo; - dopo aver compilato la scheda, il votante la deposita nell'apposita urna alla presenza dei componenti il seggio che prendono nota dell'avvenuta votazione nell'elenco degli elettori. È comunque data facoltà all'iscritto, di inviare il proprio voto direttamente alla commissione elettorale centrale. Ogni seggio elettorale redige apposito verbale dal quale risultino i votanti, invia le schede al comitato elettorale centrale unitamente alla copia del verbale medesimo. <p>7. La commissione elettorale centrale procede alla verifica dei verbali, allo scrutinio delle schede, alla stesura di un verbale riepilogativo, proclamando eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, sino a saturare il numero dei posti disponibili. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di appartenenza al "Fondo" e se ricorre la stessa anzianità di iscrizione, il più anziano di età. La commissione elettorale centrale cura altresì la compilazione dell'elenco dei non eletti, sulla scorta dei suffragi ottenuti.</p> <p>8. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di predisporre modalità di votazione degli iscritti tramite procedure elettroniche che salvaguardino comunque la segretezza del voto.</p>
Articolo 31 - Modifiche allo Statuto e scioglimento del "Fondo"	Articolo 35 - Modifiche allo Statuto e scioglimento del "Fondo"

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
<p>1. Le modifiche allo Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione, come lo scioglimento del "Fondo" sono sottoposte a tutti gli iscritti nella forma prevista dall'art. 30, con le modalità di votazione indicate nel medesimo articolo.</p>	<p>1. Le modifiche allo Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione, come lo scioglimento del "Fondo" sono sottoposte a tutti gli iscritti nella forma prevista dall'art. 34, con le modalità di votazione indicate nel medesimo articolo.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VII Gestione delle risorse - Rendiconto annuale</p> <p>Articolo 32 - Gestione delle risorse</p> <p>1. Le attività del "Fondo", in relazione a quanto disposto dall'art. 2, sono impiegate direttamente o tramite operatori specializzati con l'obiettivo di ottenere i migliori rendimenti e avendo riguardo alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diversificazione degli investimenti; - efficiente gestione del portafoglio; - diversificazione e contenimento dei rischi; - contenimento dei costi. <p>nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VII Gestione delle risorse - Rendiconto annuale</p> <p>Articolo 36 - Gestione delle risorse</p> <p>1. Le attività del "Fondo", in relazione a quanto disposto dall'art. 2, sono impiegate direttamente o tramite operatori specializzati con l'obiettivo di ottenere i migliori rendimenti e avendo riguardo alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diversificazione degli investimenti; - efficiente gestione del portafoglio; - diversificazione e contenimento dei rischi; - contenimento dei costi. <p>nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia.</p> <p>2. L'impianto gestionale del Fondo contempla altresì un comparto garantito, realizzato mediante contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, destinato ad accogliere il conferimento tacito del T.F.R., ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza.</p>
<p>Articolo 33 - Esercizio e bilancio</p> <p>1. L'esercizio del "Fondo" ha inizio col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea, in prima convocazione, entro il 30 giugno e, ove occorra e possa, in seconda convocazione, entro il 15 luglio dell'anno successivo, unitamente ad una relazione propria e del Collegio dei Revisori.</p>	<p>Articolo 37 - Esercizio e bilancio</p> <p>1. L'esercizio del "Fondo" ha inizio col 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea, in prima convocazione, entro il 30 giugno e, ove occorra e possa, in seconda convocazione, entro il 15 luglio dell'anno successivo, unitamente ad una relazione propria e del Collegio dei Revisori.</p>
<p>Articolo 34- Entrate</p> <p>1. Fermo restando l'art. 1, comma 2 e 3 e gli accordi tra le fonti istitutive di volta in volta vigenti, il Fondo può accettare versamenti suppletivi e liberalità da parte degli iscritti e delle società socie.</p>	<p>Articolo 38 - Entrate</p> <p>1. Fermo restando l'art. 1, comma 2 e 3 e gli accordi tra le fonti istitutive di volta in volta vigenti, il Fondo può accettare versamenti suppletivi e liberalità da parte degli iscritti e delle società socie.</p>

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO CON MODIFICHE EX D. LGS. 252/2005
<p style="text-align: center;">Titolo VIII Norme finali</p> <p>Articolo 35 - Informativa agli iscritti</p> <p>1. È diritto di ciascun iscritto ricevere, almeno annualmente, un'informativa circa l'ammontare della propria posizione individuale al 31 dicembre dell'anno precedente ed ogni altra notizia tempo per tempo stabilita dalla normativa di legge o regolamentare.</p>	<p style="text-align: center;">Titolo VIII Norme finali</p> <p>Articolo 39 - Informativa agli iscritti</p> <p>1. È diritto di ciascun iscritto ricevere, almeno annualmente, un'informativa circa l'ammontare della propria posizione individuale al 31 dicembre dell'anno precedente ed ogni altra notizia tempo per tempo stabilita dalla normativa di legge o regolamentare.</p>
	<p>Articolo 40 – Comunicazioni e reclami</p> <p>1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.</p>
<p>Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione del "Fondo"</p> <p>1. Il "Fondo" si scioglie ed è messo in liquidazione in caso di sopravvenienza di eventi che rendano comunque impossibile il raggiungimento dello scopo ovvero il funzionamento del "Fondo" stesso. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla commissione di vigilanza di cui all'art. 16 del "decreto" gli elementi che possono lasciar presumere la necessità di scioglimento.</p> <p>2. Attuandosi la liquidazione, l'Assemblea straordinaria, a norma di legge, pone in essere gli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli iscritti e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. È compito dei liquidatori favorire il passaggio degli iscritti ad un fondo aperto di cui all'art. 9 del "decreto" e provvedere all'intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma di rendita, in applicazione dell'art. 11, comma 1, del "decreto".</p>	<p>Articolo 41 - Scioglimento e liquidazione del "Fondo"</p> <p>1. Il "Fondo" si scioglie ed è messo in liquidazione in caso di sopravvenienza di eventi che rendano comunque impossibile il raggiungimento dello scopo ovvero il funzionamento del "Fondo" stesso. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla COVIP gli elementi che possono lasciar presumere la necessità di scioglimento.</p> <p>2. Attuandosi la liquidazione, l'Assemblea straordinaria, a norma di legge, pone in essere gli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli iscritti e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. È compito dei liquidatori favorire il passaggio degli iscritti ad altra forma di previdenza complementare e provvedere all'intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma di rendita, in applicazione dell'art. 15 comma 1, del Decreto.</p>
<p>Articolo 37- Norma di chiusura</p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente Statuto costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina in via integrale ed esclusiva l'attività e le prestazioni del "Fondo", fatta salva l'efficacia di disposizioni imperative di legge e di regolamento.</p>	<p>Articolo 42- Norma di chiusura</p> <p>1. Le disposizioni contenute nel presente Statuto costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina in via integrale ed esclusiva l'attività e le prestazioni del "Fondo", fatta salva l'efficacia di disposizioni imperative di legge e di regolamento.</p>